



Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 2243 del 05/06/2023

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2010 del 05/06/2023

Direzione: **IV "Edilizia Metropolitana e Istruzione"**

Servizio: **Edilizia Scolastica**

Oggetto: ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA, AI SENSI DELL'ART. 21 NONIES L. 241/90, DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI N. 1621 DEL 20/12/22 E N. 1064 DEL 22/03/23.

DITTA NO PROBLEM AGENZIA E SERVIZI PER LO SPETTACOLO.

II RUP – RESPONSABILE DEL SERVIZIO TITOLARE DI E.Q.

PREMESSO

Che la Città Metropolitana di Messina avendo aderito all'avviso pubblico n. 26811 del 06/08/2021 del Ministero Istruzione n. 247 del 23/08/2021 rivolto agli Enti Locali e finalizzato all'assegnazione di risorse per affitti, noleggi di strutture modulari temporanee e lavori di messa in sicurezza e adeguamento di spazi ed aule di edifici pubblici adibiti ad uso didattico per l'anno scolastico 2021-2022, è stata beneficiaria di un contributo finanziario per l'importo complessivo di € 280.000,00 giusto Decreto del Direttore Generale del Ministero per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale;

Che con Determinazione Dirigenziale a contrarre n. 1223 del 29/10/2021 è stato approvato il progetto, la trattativa diretta n. 1887583, impegnata la spesa di € 115.318,00 al capitolo 7425 ed affidato, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) L. 120/2020 così come modificato dal D. L. n.77/2021 convertito in L. 108/2021 il servizio di "noleggio strutture modulari temporanee a destinazione aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da covid-19 c/o l'I.T.E.T. /L. Da Vinci" nel Comune di Milazzo – Anno scolastico 2021/2022", alla ditta NO PROBLEM AGENZIA E SERVIZI PER LO SPETTACOLO Codice Fiscale E P.I.: 02968730834, con sede a BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME);

Che l'affidamento diretto n. 1887583 è stato perfezionato sul MEPA in data 10/11/2021 e rubricato al n. 97 del Registro MEPA dell'Ente;

Che con Determinazione Dirigenziale n. 1621 del 20/12/2022 è stata autorizzata la "PROSECUZIONE DEL SERVIZIO, PER IL 2° ANNO - 2022/2023, RELATIVO AL NOLEGGIO STRUTTURE MODULARI TEMPORANEE A DESTINAZIONE DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19, DA ESEGUIRE C/O L'I.T.E.T. "L. DA VINCI" NEL COMUNE DI MILAZZO", alla ditta NO PROBLEM AGENZIA E SERVIZI PER LO SPETTACOLO Codice Fiscale E P.I.: 02968730834, con sede a BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME), impegnando la spesa di € 73.200,00 iva compresa;

Che con Determinazione n. 1064 del 22/03/2023 "SERVIZIO DI NOLEGGIO STRUTTURE MODULARI TEMPORANEE A DESTINAZIONE DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19, DA ESEGUIRE PRESSO L'I.T.E.T. "L. DA VINCI" NEL COMUNE DI MILAZZO. PROSECUZIONE CONTRATTO DI NOLEGGIO 2° ANNO - 2022/2023 alla Ditta NO PROBLEM AGENZIA E SERVIZI PER LO SPETTACOLO con sede a BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME), si è provveduto all'Integrazione Impegno di spesa di €. 6.100,00 IVA COMPRESA già assunto con la D.D. N. 1621

CONSIDERATO

Che la prosecuzione del servizio di noleggio per il 2° anno e la previsione del successivo riscatto delle strutture modulari, di cui alle D.D. n. 1621 del 20/12/2022 e n. 1064 del 22/03/2023, è intervenuta in forza di una clausola prevista all'Art. 6 OPZIONE NOLEGGIO, del Capitolato speciale di appalto. Articolo 6 che testualmente recita: *L'opzione di noleggio del 2° anno con contestuale riscatto va effettuato per iscritto entro e non oltre 30 gg dalla scadenza del contratto; Nel caso in cui invece, le strutture verranno comunque utilizzate all'avvio del futuro anno scolastico 2022-2023, si intenderà confermata l'accettazione del noleggio del secondo anno con relativo riscatto. Pertanto il committente porrà in essere tutte formalità necessarie per effettuare entro 30 gg. dalla scadenza del contratto il pagamento del canone del 2° anno unitamente al riscatto;;*

Che l'Art. 7 PREZZO NOLEGGIO 2° ANNO, dello stesso C.S.A., fissava l'importo in € 65.000,00 + IVA, mentre l'Art. 8 PREZZO RISCATTO, del C.S.A., fissava l'importo in € 45.000,00 + IVA;

DATO ATTO che le suddette clausole configurano una proroga del contratto in violazione dell'art. 106 c. 11 del D. Lgs. 50/2016 che consente esclusivamente la proroga c. d. "tecnica" come rimedi di natura eccezionale, limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente;

RILEVATO altresì che l'affidamento del servizio per il 2° anno e il riscatto, pur essendo stati previsti come opzione del capitolato di gara ai fini della determinazione della base d'asta non erano stati economicamente quantificati, come stabilito dall'art. 35 c. 4) del D. Lgs. 50/2016 che così stabilisce: "Il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA, valutato dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara. Quando l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore prevedono premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne tengono conto nel calcolo del valore stimato dell'appalto";

CONSIDERATO

Che le DD.DD. n. 1621 del 20/12/2022 e n. 1064 del 22/03/2022 sono state adottate in violazione:

- dell'art. 106 c. 11 del d. Lgs. 50/2016 che consente esclusivamente la proroga c. d. "tecnica", come rimedio di natura eccezionale, limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente avendo già indetto la procedura di aggiudicazione del nuovo contratto prima di adottare la determinazione di proroga c. d. tecnica. Atteso che la proroga dei contratti pubblici costituisce una violazione dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza.

- dell'art. 35 c. 4 del d. Lgs. 50/2016, in quanto la proroga ed il riscatto di cui trattasi, pur essendo previsti nei documenti di gara, non sono stati considerati per il calcolo del valore stimato dell'appalto e, per l'effetto, la soglia è stata considerata inferiore con conseguente ricorso alla procedura di affidamento diretto;

VISTO l'art. 21 nonies della L. 241/90 il quale prevede che *"Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21- octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a dodici mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici,";*

RITENUTO, pertanto, necessario annullare in autotutela, in ossequio ai principi di buona amministrazione ex art. 97 della Costituzione e ai sensi dell'art. 21- nonies della L.241/1990 e ss.mm.ii. nell'ambito delle facoltà attribuite alla Stazione Appaltante dall'art. 32 comma 8 del D. Lgs. N. 50/2016, le predette D. D. n. 1621 del 20/12/22 e n. 1064 del 22/03/23, non sussistendo le condizioni richieste dall'art. 106 c. 11 e dall'art. 35 del D. Lgs. N. 50/2016;

DATO ATTO che, in ordine all'annullamento è stata effettuata la comunicazione dell'avvio del procedimento di autotutela all'interessato con nota prot. N. 2009 del 05/05/2023 ai sensi degli articoli 7 e seguenti della Legge n. 241/90 e art. 10 e seguenti della L. R. n. 7/2019 per l'annullamento d'ufficio in via di autotutela della Determinazione n. 1621 del 20/12/2022 e della Determinazione n. 1064 del 22/03/2023;

VISTA la nota in entrata prot. n. 16564/23 del 16/05/2023 con la quale la Ditta No Problem, in riscontro alla nota prot. N. 2009 del 05/05/2023 di comunicazione avvio del procedimento per l'annullamento in autotutela della Determinazione n. 1621 del 20/12/2022 e della Determinazione n. 1064 del 22/03/2023 ha esposto le proprie osservazioni avverso l'avvio del procedimento di revoca in autotutela, chiedendone l'archiviazione;

CONSIDERATO che le osservazioni esposte dalla Ditta NO PROBLEM nella sopra richiamata nota prot. n. 16564/23 del 16/05/2023 non sono ritenute condivisibili pur dando atto che la prestazione del servizio è proseguita parzialmente anche per l'anno scolastico 2022/2023;

VISTI

- Il vigente Regolamento per la Disciplina degli Appalti e dei Contratti;
- La L. R. n. 30/2000 che modifica ed integra l'Ordinamento degli EE.LL.;
- Il D.Lgs. n. 267/2000;
- Il Decreto Legislativo n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;
- Il D.Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;
- Lo Statuto dell'Ente;
- Il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
- Il vigente Regolamento di contabilità;
- il regolamento sui controlli interni.

VERIFICATA l'insussistenza di conflitti di interesse prevista dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

PROPONE

DICHIARARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DI ANNULLARE in autotutela, per quanto su esposto, le D.D. n. 1621 del 20/12/22 e n. 1064 del 22/03/23, ai sensi dell'art. 21-nonies della L.241/1990 ivi compresi gli impegni di spesa assunti, aventi per oggetto: "PROSECUZIONE DEL SERVIZIO, PER IL 2° ANNO - 2022/2023, RELATIVO AL NOLEGGIO STRUTTURE MODULARI TEMPORANEE A DESTINAZIONE DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19, DA ESEGUIRE C/O L'I.T.E.T. "L. DA VINCI" NEL COMUNE DI MILAZZO", alla ditta **NO PROBLEM AGENZIA E SERVIZI PER LO SPETTACOLO**, con sede a BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME);

DI DARE MANDATO alla II Direzione di provvedere al disimpegno delle somme di cui alla D. D. n. 1064 del 22/03/2023 sul capitolo 3165 bilancio provv. 2023 per l'importo di € 6.100,00 e della D.D. 1621 del 20/12/2022 sul capito 3165 del bilancio 2022 per l'importo di € 73.200,00;

DI DICHIARARE l'insussistenza di conflitto di interessi, avendo preso visione del "Codice di comportamento dell'Ente";

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla II Direzione Servizi Finanziari per i provvedimenti di competenza;

INSERIRE il presente provvedimento nella raccolta generale e assicurare la sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.

IL RUP - RESP. SERVIZIO – TITOLARE E.Q.
F.to digitalmente Ing. Rosario BONANNO

IL DIRIGENTE REGGENTE

VISTA la superiore proposta;

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di legge e ai regolamenti attualmente vigenti;

RITENUTO di provvedere in merito;

DETERMINA

DICHIARARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

ANNULLARE in autotutela, per quanto su esposto, le D.D. n. 1621 del 20/12/22 e n. 1064 del 22/03/23, ai sensi dell'art. 21-nonies della L.241/1990 ivi compresi gli impegni di spesa assunti, aventi per oggetto: "PROSECUZIONE DEL SERVIZIO, PER IL 2° ANNO - 2022/2023, RELATIVO AL NOLEGGIO STRUTTURE MODULARI TEMPORANEE A DESTINAZIONE DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19, DA ESEGUIRE C/O L'I.T.E.T. "L. DA VINCI" NEL COMUNE DI MILAZZO", alla ditta **NO PROBLEM AGENZIA E SERVIZI PER LO SPETTACOLO**, con sede a BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME);

DARE MANDATO alla II Direzione di provvedere al disimpegno delle somme di cui alla D. D. n. 1064 del 22/03/2023 sul capitolo 3165 bilancio provv. 2023 per l'importo di € 6.100,00 e della D.D. 1621 del 20/12/2022 sul capito 3165 del bilancio 2022 per l'importo di € 73.200,00;

DICHIARARE l'insussistenza di conflitto di interessi, avendo preso visione del "Codice di comportamento dell'Ente";

DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

TRASMETTERE il presente provvedimento alla II Direzione Servizi Finanziari per i provvedimenti di competenza;

INSERIRE il presente provvedimento nella raccolta generale e assicurare la sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line;

DARE ATTO

che con la sottoscrizione del presente provvedimento si attesta la regolarità, la legittimità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

che la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali come modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2018 n. 101 contenente disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679.

RENDERE NOTO

che, ai sensi della L. 241/90, così come recepita dall'OREL, il responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio Edilizia Scolastica, Ing. Rosario Bonanno, tel 0907761261, email: r.bonanno@cittametropolitana.me.it, PEC protocollo@pec.prov.me.it.

Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al suddetto ufficio dal lunedì al venerdì dalle 9:30 alle ore 12:30 e nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 15:00 alle 16:30.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 gg. - a partire dal giorno successivo al termine della pubblicazione all'Albo Pretorio – presso il TAR o entro 120 gg. presso il Presidente della Regione Sicilia.

IL DIRIGENTE REGGENTE
f.to digitalmente Dott. Biagio PRIVITERA